Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 16 novembre 1925** — **Numero 266**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno *Ugo Censori* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli.* - Bergamo · *Anonima libraria italiana.* Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* - Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* · Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio* - Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* · Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini* - Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda* - Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* - Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* Per la Francia: Parigi · *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2189.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1921.

Soppressione della Commissione giurisdizionale speciale istituita col R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118, per i beni dei cittadini degli Stati già nemici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, d'accordo con i Ministri per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione giurisdizionale speciale istituita col Regia decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118, sarà soppressa a decorrere dal 1° dicembre 1925.

Le funzioni spettanti alla detta Commissione, dopo quella data, saranno esercitate dal Ministro per le finanze, il quale provvederà, sentito il parere della Regia avvocatura erariale, sulle deduzioni scritte dei ricorrenti.

Contro le decisioni del Ministro per le finanze non sarà ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, all'infuori del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 76. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2190.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1923.

Modificazione del testo unico 16 luglio 1905, n. 646, delle leggi sul credito fondiario e agevolazioni tributarie per le operazioni di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;

Veduta la legge 22 dicembre 1905, n. 592;

Veduti i Regi decreti-legge 1 maggio 1920, n. 631, e 16 ottobre 1921, n. 1521, e il R. decreto 27 settembre 1923 n. 2153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai comma primo e secondo dell'art. 31 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, è sostituito il seguente:

« Spetta al Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, la facoltà di fissare e di variare con proprio decreto i saggi massimi di interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli istituti di credito fondiario ».

Art. 2.

Le agevolazioni tributarie di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, sono estese ai mutui fondiari che saranno concessi da istituti di credito fondiario entro il 1926, ad un interesse determinato, entro il limite massimo di cui all'art. 1 del presente decreto, anche in misura superiore al 5 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 78. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2191.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1925, n. 1922.

Assegnazione di fondi per ulteriori anticipazioni alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, di ulteriori anticipazioni entro il limite massimo di L. 20,000,000, in aggiunta a quelle di cui ai Regi decreti 23 novembre 1914, n. 1287; 7 novembre 1920, n. 1633; 17 luglio 1921, n. 987; 17 giugno 1923, n. 1386; 20 marzo 1924, n. 517, e 28 dicembre 1924, n. 2194.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto al relativo stanziamento nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1925-26. Con altri decreti dello stesso Ministro saranno pure inscritte, nello stato di previsione dell'entrata, categoria « Movimento di capitali » le somme da ricuperarsi sulle anticipazioni eseguite a norma delle succitate disposizioni.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 77. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2192.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1924.

Proroga di esenzioni fiscali a favore dell'industria della pesca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 30 giugno 1925, stabilito dall'art. 1 della legge 24 marzo 1921, n. 312, che concede esenzioni fiscali a chi avrà messo in uso scafi per la pesca e pel trasporto del pesce, è prorogato al 30 giugno 1930.

Per il periodo di proroga, dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1930, le esenzioni saranno limitate alle sole tasse erariali sugli affari, e locali, escluse le imposte.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 79. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2193.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1925.

Computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in territorio dichiarato in istato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 828;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 18 giugno 1922, n. 828, è modificato come segue:

« *a*) Per i militari del Regio esercito e della Regia marina, che dopo gli armistizi stipulati con gli Eserciti nemici sulle fronti italiana, francese, balcanica e della Turchia asiatica, siano rimasti o siano successivamente giunti per esigenze del rispettivo servizio in territorio dichiarato in istato di guerra, presso Ente mobilitato, ai quali sia venuto meno il diritto al computo delle campagne di guerra, il tempo di servizio è computato agli effetti della pensione:

1° per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1924: in ragione del doppio del tempo di servizio trascorso nelle prescritte condizioni, fino al limite di due anni, e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi;

2° per coloro che siano cessati o cessino dal servizio dal 1° gennaio 1924 in poi: in ragione della metà del servizio stesso fino al limite di due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.

b) Eguale trattamento è applicabile ai militari del Regio esercito e della Regia marina, imbarcati, con destinazione fissa, su Regie navi, su navi da guerra estere, o su navi requisite, noleggiate o sequestrate, che siano trovate in navigazione nel Mare Mediterraneo, nel Mar Nero e sulle coste europee dell'Oceano Atlantico, ovvero siano state dislocate in zone di guerra nazionali od estere, in zone di occupazione od altre zone appartenenti al nemico, o abbiano ovunque prestato servizio di dragaggio o ricupero di mine.

c) Ai militari del Regio esercito e della Regia marina, che abbiano fatto parte di spedizioni all'estero o delle Commissioni interalleate di controllo create in virtù dei trattati, inviate in territorio ex nemico, è concesso il trattamento previsto dal precedente comma *a*) fino alla data di partenza dal territorio ex nemico ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1922. Ai militari imbarcati su unità in navigazione il trattamento stesso si applica per tutta la durata della navigazione ma non oltre il 31 dicembre 1922.

d) Al personale della delegazione presso la Commissione internazionale di delimitazione dei confini d'Albania, è concesso il trattamento di cui al precedente comma *c*) del presente articolo, dalla data di sbarco in Albania, fino a quella di imbarco in Albania per rimpatrio definitivo.

e) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e al personale dei corpi o reparti ausi-

liari delle truppe mobilitate del Regio esercito e della Regia marina che soddisfi alle condizioni richieste per i militari del Regio esercito dai precedenti comma, ovvero alle condizioni previste per i militari della Regia marina imbarcati su Regie navi o che abbiano fatto parte di spedizioni all'estero o di Commissioni interalleate di controllo create in virtù dei trattati ed inviate in territorio ex nemico».

E' data facoltà ai Nostri Ministri per la guerra e per la marina di emanare apposite istruzioni per l'applicazione del presente Regio decreto-legge..

Il presente Regio decreto-legge sarà presentato al Par- del presente Regio decreto-legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 80. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2194.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1925, n. 1926.
Riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra (art. 76) e il decreto del Ministro per la guerra in data 12 dicembre 1923 contenente le norme di applicazione dell'art. 76 del citato Regio decreto;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio;

Visto il R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044, riguardante l'assunzione in servizio presso Amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di riassumere anche gli ufficiali mutilati e invalidi di guerra che abbiano presentato domanda di riassunzione prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o che la presenteranno non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione stessa.

Nelle riassunzioni di cui al precedente comma avranno la precedenza gli ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente, e gli ufficiali riassunti, quando non sianvi vacanze nel numero di 450 posti di cui all'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno destinati, mediante decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i rispettivi Ministri, a prestare servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato.

In nessun caso e in nessun tempo il limite di 450 posti di cui sopra potrà essere superato.

Agli ufficiali riassunti che siano destinati a prestar servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 3 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044.

Art. 2.

Gli ufficiali invalidi mantenuti in servizio potranno rimanervi fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo permanente dello stesso grado, arma o corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere collocati a riposo.

Contemporaneamente al collocamento a riposo essi potranno anche chiedere di essere riassunti in servizio sedentario nel Regio esercito, sempre quando ne abbiano i requisiti, indipendentemente dall'esistenza di vacanze nei 450 posti di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 81. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2195.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1927.
Arruolamenti volontari a premio nel corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1992, che apporta modificazioni al predetto testo unico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, modificato con l'art. 2 del R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 1992, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Il Ministero della marina ha facoltà di ordinare arruolamenti volontari per qualunque categoria e specialità del corpo Reale equipaggi in relazione ai prevedibili bisogni.

« Ha facoltà inoltre di ordinare quando se ne ravvisi la necessità per qualsiasi categoria e specialità del corpo Reale equipaggi arruolamenti volontari a premio.

« I requisiti necessari per gli arruolamenti contemplati dal presente articolo, nonchè le norme di applicazione del presente decreto ed i premi da corrispondere saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze ».

Art. 2.

Col decreto Reale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente saranno anche dettate le norme relative all'avanzamento degli arruolati volontari a premio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà vigore dal 1° ottobre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, numero 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 82. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2196.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1928.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, relativo ai provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari e per la creazione di un Istituto di economia e statistica agraria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, relativo ai provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari e per la creazione di un Istituto di economia e statistica agraria;

Visto il R. decreto 7 maggio 1925, n. 717;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« I bilanci preventivi delle Regie stazioni sono sottoposti all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale.

« I conti consuntivi delle Regie stazioni medesime per le gestioni a cominciare dal 1° gennaio 1926, muniti del visto del Ministro predetto e del direttore capo della ragioneria del Ministero dell'economia nazionale, e corredati dei necessari documenti giustificativi, sono trasmessi alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità ».

Art. 2.

Gli amministratori, i consegnatari di denaro e materia e qualunque altro funzionario delle Regie stazioni agrarie, nonchè i funzionari del Ministero dell'economia nazionale incaricati della vigilanza su dette stazioni sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti per la responsabilità nelle quali possano incorrere ai termini degli articoli 81 e seguenti del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Gli amministratori sono anche responsabili in proprio e in solido delle spese ordinate senza autorizzazione del bilancio o non regolarmente deliberate in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Il termine per la emanazione del decreto Reale portante le norme relative allo stato giuridico del personale ed al funzionamento delle Regie stazioni di prova agrarie o speciali, prescritto dall'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, è prorogato a tutto il mese di dicembre 1925.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 83. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2197.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1929.

Provvedimenti per combattere le frodi nella torrefazione del caffè.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di reprimere le frodi che possono commettersi nella torrefazione del caffè e nella vendita del caffè torrefatto, a danno dei consumatori e della Finanza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per le finanze, per l'interno e per la giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' proibito impiegare nella torrefazione del caffè a scopo di vendita, e in operazioni successive a tale torrefazione, qualsiasi materia estranea al detto prodotto.

E' proibito altresì aggiungere acqua al caffè torrefatto, allo scopo di aumentarne il peso.

Potrà tuttavia essere consentito l'impiego di quelle sostanze che rispondano a riconosciute esigenze tecniche e commerciali. Le sostanze ammesse e le condizioni cui tale ammissione dovrà essere subordinata, saranno indicate dal Ministero dell'economia nazionale, in base alle facoltà ad esso conferite dall'art. 12 del presente decreto e previo parere di un Comitato tecnico, costituito secondo le norme regolamentari da emanare giusta il citato articolo.

Art. 2.

Chiunque impieghi nella torrefazione del caffè a scopo di vendita le materie vietate di cui all'art. 1, oppure venda o detenga per vendere, nei magazzini, nei depositi o negli esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto, caffè torrefatto con l'impiego delle materie stesse, è punito con la multa fissa da L. 300 a L. 3000, e con la multa proporzionale di L. 100 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto adulterato, oltre alla confisca della merce riconosciuta in contravvenzione, senza pregiudizio delle altre pene previste dal Codice penale o dalle leggi speciali, nei casi in cui tali pene siano applicabili.

Art. 3.

E' proibita l'importazione di caffè nella cui torrefazione siano state impiegate le sostanze vietate di cui all'art. 1.

Il caffè presentato per l'importazione, che si trovi nelle condizioni di cui sopra, dovrà essere rispedito all'estero. Ove tale rispedizione non si effettui nei termini prescritti, la merce verrà, per cura ed a spese dell'importatore, distrutta o impiegata nei modi stabiliti dall'art. 11 del presente decreto.

La fraudolenta introduzione del caffè di cui al primo comma del presente articolo, tentata o compiuta, sarà punita, oltrechè con le pene previste per il contrabbando dalla legge doganale, anche con quelle comminate dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Chiunque prepari a scopo di vendita, venda o detenga per vendere caffè torrefatto, è obbligato, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni ad ogni richiesta delle autorità sanitarie comunali o dei funzionari ed agenti dello Stato a ciò delegati, i quali attesteranno con processo verbale l'eseguito prelevamento dei campioni e i quantitativi di merce cui questi si riferiscono.

In caso di assenza o di rifiuto dell'interessato o del suo rappresentante, i campioni saranno, con le medesime modalità, prelevati d'ufficio, con l'intervento di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il rifiuto, indipendentemente dall'esito dell'analisi, sarà punito per se stesso con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

Art. 5.

Le analisi dei campioni saranno eseguite dai laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette dai laboratori comunali di vigilanza igienica o dai laboratori di chimica agraria dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 6.

Qualora dall'analisi risulti nel caffè torrefatto la presenza delle sostanze estranee vietate di cui all'art. 1, il capo del laboratorio che ha eseguito l'analisi ne darà avviso al funzionario od agente che ha prelevato i campioni, il quale procederà immediatamente al sequestro del prodotto riconosciuto in contravvenzione.

Contemporaneamente a tale avviso, il capo del laboratorio presenterà denunzia all'autorità giudiziaria competente per territorio, trasmettendole il verbale di prelevamento dei campioni e la relazione di analisi.

Il funzionario o agente che ha proceduto al sequestro invierà alla stessa autorità giudiziaria il verbale relativo.

Art. 7.

Ove il proprietario della merce, o chi lo rappresenta, ne faccia richiesta all'autorità investita del procedimento giudiziario, o se quest'ultima lo giudichi necessario, potrà essere disposta una revisione dell'analisi di cui all'art. 5. La nuova analisi sarà deferita esclusivamente al Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette o al Laboratorio chimico della direzione generale della Sanità pubblica.

Le contestazioni relative al caffè presentato per l'importazione dall'estero verranno risolte con la procedura prevista per la risoluzione delle controversie doganali (testo unico approvato con R. decreto 9 aprile 1911, n. 330).

Art. 8.

I reati contemplati dal presente decreto sono di esclusiva competenza dei Tribunali.

Art. 9.

Le spese per l'esecuzione delle analisi, quando il risultato di esse dimostri una violazione delle disposizioni del presente decreto, saranno a carico degli interessati, sulla base delle tariffe in vigore presso i laboratori.

Negli altri casi, le spese suddette graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale.

Allo stesso capitolo faranno carico tutte le altre spese per l'esecuzione del presente decreto, come pure — nel caso in cui l'analisi risulti favorevole agli interessati — quelle riguardanti il pagamento del prezzo dei campioni prelevati, da effettuare sulla base del prezzo corrente della merce alla data del prelevamento.

Art. 10.

La metà del prodotto delle multe e ammende riscosse sarà diviso tra i funzionari ed agenti che avranno contribuito ad accertare la contravvenzione. Il resto sarà dovuto all'Erario.

Art. 11.

Il caffè confiscato sarà distrutto, qualora trattisi di prodotto adulterato con materie nocive alla salute; in caso diverso, sarà distribuito a istituti di beneficenza per uso esclusivo di persone il cui mantenimento sia a carico di Enti pubblici, comunali o statali.

La designazione di tali istituti sarà di volta in volta fatta a cura del Ministero dell'interno, dietro richiesta dell'autorità che ha proceduto alla confisca.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno e per la giustizia, sarà provveduto alla emanazione delle norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 13 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 84. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **2198.**

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. **1931.**

Emissione di cartoline di Stato semplici da centesimi 20, 40 e 60 e con risposta pagata da centesimi 40, 80 e L. 1.20.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, numero 120;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1638, che aumenta a centesimi 60, se semplici, ed a L. 1.20, se con risposta pagata, le cartoline di Stato dirette all'estero;

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 196, che eleva anche le tasse di affrancatura stabilite per le cartoline di Stato, semplici e con risposta pagata, dirette al distretto d'impostazione, all'interno del Regno ed alle Colonie ed alla Repubblica di San Marino;

Riconosciuta quindi la necessità di provvedere alla emissione delle cartoline di Stato da cent. 20, semplici e da cent. 40 con risposta pagata, pel distretto; da cent. 40 semplici e da cent. 80 con risposta pagata, per l'interno del Regno, per la Repubblica di San Marino e per le Colonie; e da cent. 60 semplici a da L. 1.20 con risposta pagata per l'estero;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di cartoline di Stato semplici da cent. 20, cent. 40 e cent. 60 e con risposta pagata da cent. 40, cent. 80 e L. 1.20.

Art. 2.

Le caratteristiche delle cartoline di Stato di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

Cartoline semplici: constano di un cartoncino di forma rettangolare avente le dimensioni di centimetri 9 nell'altezza e centimetri 14 in larghezza; sono stampate a sistema tipografico.

Nella parte centrale superiore vi è la leggenda a stampatello grande « Cartolina Postale Italiana » e nella parte centrale media campeggia lo Scudo Sabaudo sormontato dalla Corona Reale, fregiato dal Collare del Sovrano Ordine della SS. Annunziata, ornato da quattro bandiere e da due ramoscelli laterali l'uno a sinistra con foglie di alloro, l'altro a destra con foglie di quercia.

Nell'angolo superiore destro del cartoncino spicca la vignetta del francobollo postale ordinario, con l'indicazione del valore della cartolina stessa.

La parte inferiore della cartolina è suddivisa in due settori: l'uno, a sinistra, è lasciato in bianco per la corrispondenza, l'altro, a destra, reca quattro linee orizzontali parallele uguali, destinate a ricevere l'indirizzo del destinatario.

Le cartoline postali semplici si suddividono nei tre differenti valori e colori seguenti:

a) da cent. 20, per il distretto postale: cartoncino bianco, francobollo e leggenda stampate in colore verde;

b) da cent. 40, per l'interno del Regno, per la Repubblica di San Marino e per le Colonie: cartoncino bianco, francobollo e leggende stampate in colore bruno siciliano;

c) da cent. 60, per l'estero: cartoncino verde, francobollo e leggende stampate in colore lacca carminio.

Cartoline doppie: constano di un cartoncino rettangolare avente le dimensioni di centimetri 18 nell'altezza e centimetri 14 in larghezza; sono stampate a sistema tipografico. Il cartoncino a metà altezza presenta orizzontalmente una linea perforata che consente di piegare in due parti, perfettamente uguali, il cartoncino stesso, sì da formare la cartolina doppia.

Le due parti eguali del cartoncino (centimetri 9 per 14 ciascuna), recano ambedue nel prospetto: la medesima stampa del francobollo postale, dello Stemma Sabaudo e della lineatura per l'indirizzo del destinatario come nelle cartoline semplici, salvo la leggenda nella parte centrale superiore, che nel cartoncino anteriore è « Cartolina postale con risposta pagata » e che invece nel cartoncino posteriore, destinato alla risposta, è modificata in « Cartolina postale risposta ».

Le cartoline postali doppie si suddividono nei tre differenti valori e colori seguenti:

a) da cent. 20 + 20, per il distretto postale: cartoncino bianco, francobolli e leggende stampate in color verde;

b) da cent. 40 + 40, per l'interno del Regno, per la Repubblica di San Marino e per le Colonie: cartoncino bianco, francobolli e leggende stampate in colore bruno siciliano;

c) da cent. 60 + 60, per l'estero: cartoncino verde, francobolli e leggende stampate in colore lacca carminio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 86. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2199.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1925, n. 1930.

Approvazione della convenzione 19 settembre 1925 per la concessione della ferrovia Taranto-Martina Franca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, numero 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, numero 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, e 29 luglio 1925, n. 1509;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, nonchè la Commissione per i piani finanziari di ferrovie e tramvie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 19 settembre 1925 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della « Società per le ferrovie salentine », anonima con sede in Genova, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Taranto-Martina Franca.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 85. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2200.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1896.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Ravenna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 8 luglio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Ravenna;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ravenna è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino inscritti nei ruoli dell'imposta camerale per lo stesso traffico.

Art. 2.

La tassa pel commercio temporaneo è fissata nella seguente misura per ogni esercizio di vendita negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali pubblici o privati aperti o chiusi.

	Per ognuno dei comuni di Ravenna - Lugo - Faenza	Per ognuno degli altri Comuni della Provincia
1° Per gli esercizi temporanei di gioiellerie, manifatture, biancherie e seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte ed articoli affini, aperti da uno a dieci giorni	L. 25	L. 15
per ogni periodo indivisibile di otto giorni successivi	» 15	» 10
2° Per esercizi temporanei di vetrerie, maioliche, terraglie, articoli di ferro smaltato, alluminio per uso casalingo in genere ed articoli affini, aperti da uno a 10 giorni .	» 15	» 10
per ogni periodo indivisibile di otto giorni successivi	» 10	» 5
3° Per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli, aperti da uno a 10 giorni . . .	» 15	» 10
per ogni periodo successivo di otto giorni indivisibili	» 5	» 3

Art. 3.

La tassa sul commercio girovago è fissata nella seguente misura, valevole per un anno dalla data della ricevuta di pagamento:

	Per ognuno dei comuni di Ravenna - Lugo - Faenza	Per ognuno degli altri Comuni della Provincia
a) per esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a mano .	L. 40	L. 25
b) per esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a trazione animale	» 60	» 35
c) per esercenti il commercio girovago a mezzo banchi fissi o mobili	» 80	» 50
d) per esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a trazione meccanica	» 100	» 70

Art. 4.

Sono esenti da tassa sul commercio temporaneo e girovago soltanto:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza bisogno di veicoli;

b) gli esercizi ambulanti di derrate e generi alimentari e di consumo popolare;

c) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dall'imposta camerale principale;

d) gli esercizi dove si effettuano vendite, fiere, lotterie a scopo di beneficenza.

Art. 5.

La tassa sarà riscossa con le norme di cui all'annesso regolamento, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 51. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Ravenna.

Art. 1.

Chiunque apra nella circoscrizione della Camera di commercio e industria di Ravenna un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi o locali pubblici o privati, ecc., ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile, o con veicolo o con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera d), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa nella circoscrizione suddetta.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni, ove non ha sede la Camera, al rispettivo sindaco; egli non potrà iniziare il suo commercio senza avere ottenuto il certificato relativo.

Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento, presso l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento della tassa e dell'aggio relativo.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio, oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 1 del nuovo periodo di esercizio e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago, che omettano di fare la denuncia di cui all'art. 2 e 3, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 264, relativo all'oblazione stragiudiziale.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 52 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera, nei modi ed entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale.

Art. 9.

La decisione delle controversie sulla applicazione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spettano alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa, salvo rimborso.

Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente saranno a suo carico.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 10.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento avranno vigore le norme in proposito contenute nel R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nel relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2201.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1911.

Unificazione del Servizio chimico militare per i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 31 maggio 1923, n. 1527, col quale fu istituito un servizio chimico militare;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Nostri Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale, per le comunicazioni, e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio chimico militare, istituito con R. decreto 31 maggio 1923, n. 1527, è unico per i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Esso dipende direttamente dal Ministero della guerra ed ha il compito di eseguire studi, esperimenti ed applicazioni pratiche sui mezzi chimici di guerra, diretti specialmente a stabilire l'azione fisiologica delle sostanze chimiche sulle persone e sugli animali, a determinare le conseguenti alterazioni anatomiche e funzionali sui vari tessuti, organi e sistemi e la relativa terapia, ed a definire i mezzi di protezione delle persone e degli animali dalle offese che possono derivarne.

Art. 2.

Collaborano a tali studi, esperienze ed applicazioni pratiche i gabinetti scientifici statali dipendenti dai Ministeri della pubblica istruzione, delle finanze, dell'economia nazionale, delle comunicazioni, dei lavori pubblici, ecc.

Art. 3.

Il Servizio chimico militare comprende:

a) una direzione del Servizio stesso, dotata di laboratori sperimentali;

b) un gruppo speciale, con campo sperimentale.

Art. 4.

Il personale militare e civile da adibirsi al Servizio chimico militare è stabilito da un'apposita tabella, da approvarsi con decreto Reale proposto dal Ministro per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica e per le finanze. Esso comprende:

a) un generale di brigata o colonnello, direttore del Servizio;

b) un ufficiale superiore, colonnello o tenente colonnello, capo della sezione chimica e della sezione fisiopatologia e terapia, il quale potrà essere scelto anche tra gli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica;

c) un ufficiale superiore d'artiglieria, colonnello o tenente colonnello, capo della sezione tecnica;

d) personale tecnico e specializzato, militare e civile. Il personale civile tecnico specializzato, previsto dall'art. 47 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, comprende uno specialista tecnico capo e sette specialisti tecnici, da reclutarsi mediante concorso, le cui norme sono stabilite di volta in volta dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e per l'aeronautica;

e) altri ufficiali comandati delle varie armi e corpi e altro personale civile tecnico specializzato, parimenti comandato, dipendenti dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, per compiere presso la direzione del Servizio chimico militare, i laboratori e il gruppo speciale, funzioni di studio, di comando, amministrative e di ausilio al Servizio chimico;

f) speciali esperti che possono essere assunti in temporaneo servizio per particolari esigenze. La misura della loro retribuzione sarà determinata volta per volta con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze.

Tutto il personale militare e civile da adibirsi al Servizio chimico militare, continua ad essere computato nelle rispettive tabelle organiche dell'Amministrazione cui appartiene.

Art. 5.

Il direttore del Servizio chimico militare può valersi, per gli studi, per le esperienze e per le applicazioni pratiche, della collaborazione delle maggiori autorità scientifiche della nazione e di specialisti di particolare competenza nel campo della chimica, della medicina (fisiologia, patologia, tossicologia, ecc.), della fisica, della meteorologia, ecc.

La spesa annua per detta collaborazione e per gli oneri che vengano a gravare sui gabinetti scientifici deve essere contenuta nei limiti dei fondi annualmente stanziati per il Servizio chimico militare.

Art. 6.

Per l'amministrazione del personale della direzione del Servizio chimico militare e del gruppo speciale e per le gestioni amministrativa e contabile del materiale e dei lavori occorrenti per il funzionamento del Servizio, è costituito, presso il gruppo speciale, un Consiglio d'amministrazione, composto:

da un presidente (direttore del Servizio chimico militare);

da un relatore (comandante del gruppo speciale);

da sei membri (i due ufficiali superiori capi delle sezioni tecnica, chimica, fisiopatologia e terapia; i rappresentanti della Regia marina e della Regia aeronautica; due membri designati dal direttore del Servizio fra il personale dipendente);

da un segretario (il direttore dei conti).

Il Consiglio adempie gli incarichi e funzioni di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 511, e relativo regolamento, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (in quanto sia applicabile) ed al regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria, approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419.

Art. 7.

Nel decreto Reale di cui all'art. 4, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, sarà stabilita ogni altra norma occorrente per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Servizio chimico militare.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento del Servizio chimico militare saranno inscritte in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e vi concorreranno, adeguatamente, il Ministero della marina e quello dell'aeronautica.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nei bilanci dei Ministeri suddetti le conseguenti variazioni.

Art. 9.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Regio decreto 31 maggio 1923, n. 1527, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO — CIANO — GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 66. — GRANATA.

REGI DECRETI 1 e 15 ottobre 1925.

Nomina di un membro e del presidente della Commissione centrale per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico), sulla imposta di ricchezza mobile, e 40 del relativo regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870, col quale venne disposto il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Si accettano le dimissioni dalla carica di membro della Commissione centrale per le imposte dirette, rassegnate, per motivi di salute, dal gr. uff. Olindo D'Arienzo, ex direttore generale nel Ministero delle finanze.

E' nominato membro della Commissione centrale per le imposte dirette il gr. uff. Bezzi avv. Gino, consigliere di Stato.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico), sulla imposta di ricchezza mobile, e 40 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870, col quale venne disposto il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Si accettano le dimissioni dalla carica di presidente della Commissione centrale per le imposte dirette rassegnate dal cav. gr. croce avv. Ugo Da Como, senatore del Regno.

E' nominato presidente di detta Commissione l'on. commendator Teodoro Mayer senatore del Regno.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ARCHIVIO DI STATO

Inizio delle lezioni nella Scuola di paleografia e diplomatica presso l'Archivio di Stato.

Col giorno di sabato, 12 dicembre, s'inizieranno nell'Archivio di Stato (via degli Astalli, n. 15) le lezioni del 1° corso (paleografia).

Può essere ammesso chiunque provi di aver compiuto gli studi liceali, e ne faccia domanda al sopraintendente, su carta da bollo da L. 2, non più tardi del termine improrogabile del 30 novembre.

Non occorre nuova domanda per gl'inscritti al corso dell'anno passato.

Le lezioni avranno luogo due volte la settimana nei giorni di martedì e sabato, dalle ore 10,30 alle 11,30 antimeridiane.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 16 al 22 novembre 1925 è stata fissata in L. 487, rappresentanti 100 dazio nominale e 387 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificato.

E' stato denunziato lo smarrimento del certificato di deposito della ricevuta provvisoria n. 634 per n. 6 titoli del capitale nominale di L. 5500 consolidato 3.50 per cento intestato a Grezzi Nicola di Luigi, per conto di Arcieri Giuseppe fu Antonio di Latronico, rilasciato il 16 dicembre 1924 dalla sezione di Regia tesoreria di Potenza.

In analogia dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso